



N. 14.

Legge sull'Ente Autonomo del Prestito a Premi.

Noi Capitani Reggenti

la Repubblica di San Marino

promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 26 Marzo 1925 e autorizzata, in relazione alla Legge sui concorsi 15-24 Novembre 1917 N.17, con Decreto di S. S. il Commissario della Legge, in data odierna:

Art. 1.

Il Prestito a Premi emesso a vantaggio degli Istituti di Beneficenza e di Previdenza di San Marino, prestito che secondo gli atti di fondazione e di costituzione deve ritenersi come Ente a sè, avrà una amministrazione autonoma affidata ad una Commissione composta di cinque persone elette dal Consiglio Grande e Generale.

Art. 2.

La Commissione di cui sopra prenderà il nome di "Commissione Amministrativa dell'Ente Autonomo Prestito a Premi" e durerà in carica per la durata della legislatura del Consiglio Grande e Generale che ha proceduto all'elezione e potrà essere riconfermata nell'Ufficio.

Se durante la legislatura venisse per qualsiasi causa a mancare qualche Membro della Commissione, il Consiglio Grande e Generale provvederà subito alla sua sostituzione e il nuovo eletto durerà in carica fino al compimento della legislatura.

Art. 3.

I compiti ed il funzionamento della Commissione vengono fissati da apposito Regolamento.

Art. 4.

L'Ente Prestito a Premi è posto sotto l'alta sorveglianza del Governo.

Art. 5.

Il Decreto Consigliare 25 Febbraio 1915 rimane revocato e sostituito dalla presente Legge.

Art. 6.

La presente Legge entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione.

Data Nostra Residenza, il 26 Marzo 1925.

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Morri - Girolamo Gozi

IL SEGRETARIO DI STATO

ff. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi